

N. R.G. 2019/1183



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **1183/2019**

Il Giudice dott.ssa Stefania Bruno,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/05/2019,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data [redacted] ha adito il Tribunale di Prato chiedendo di *“ordinare al Sindaco del Comune di Prato, previo accertamento del diritto alla residenza del ricorrente, l'immediata iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente; e, comunque, disporre ogni altro opportuno provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo in capo alla ricorrente, ed anche nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di sollevare la prospettata questione di legittimità costituzionale; condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa a favore della ricorrente, con riserva di introdurre la causa di merito per richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente stessa”*.

A fondamento della propria domanda ha allegato in fatto che:

- in data 3.05.2018, la ricorrente, [redacted] presentava domanda di protezione internazionale alla Questura di Firenze, la quale procedeva al ritiro del passaporto straniero e, successivamente, al rilascio del permesso di soggiorno per “richiesta asilo”, in seguito rinnovato;
- nel mese di gennaio 2019, avendo la possibilità di svolgere attività lavorativa, veniva assunta dalla signora [redacted], quale badante a tempo pieno e convivente;
- procedeva quindi a richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di Prato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 7 del d.lgs. 286/1998, allegando alla propria istanza la documentazione *ex lege* richiesta;
- con comunicazione [redacted] il responsabile dell'ufficio “Servizi Demografici” comunicava di non poter procedere alla richiesta iscrizione anagrafica in quanto *“con il nuovo D.L. n. 113/2018 in vigore dal 5/10/2018 non si può procedere a residenza con la “richiesta” di asilo politico ma occorre il permesso di soggiorno (elettronico) per “asilo politico”*;



- a fronte del diniego di iscrizione all'anagrafe e della motivazione dichiarata, la ricorrente reiterava la propria richiesta ma il Comune non provvedeva ad iscrivere la ricorrente nel registro della popolazione residente.

Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto che:

-il diniego di iscrizione anagrafica si fonda su un'erronea interpretazione della disposizione del comma 1 bis, aggiunto dal d.l. 113/2018 all'art. 4 del d.lgs. 142/2015, la quale non ha introdotto alcun divieto di iscrizione anagrafica, che continua a rimanere un obbligo dell'ufficiale d'anagrafe, essendo rimasto fermo che, ai sensi dell'art. 6 comma 7 d.lgs. 286/1998, le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani (e, in quest'ottica, regolare titolo di soggiorno deve considerarsi il permesso di soggiorno per richiesta asilo);

-inoltre il d.l. 113/2018 non ha modificato il d.lgs. 142/2015 laddove impone al richiedente asilo di comunicare alla Questura il proprio domicilio o la propria residenza e tutte le successive mutazioni, il che presuppone che il richiedente asilo possa (o, se come nel caso di specie abbia dimora abituale in un comune, debba) avere residenza nel territorio nazionale; pertanto, la modifica normativa a cui si riporta il Comune di Prato *"né letteralmente né sistematicamente interpretata comporta un divieto di iscrizione anagrafica"* dei richiedenti asilo;

- in ogni caso, se diversamente interpretata, tale norma non potrebbe trovare applicazione nel nostro ordinamento giuridico per contrasto con altre norme nazionali (art. 6 comma 7 del d.lgs. 286/1998 letto in combinato disposto con l'art. 43 del c.c. che fa coincidere la dimora abituale con la residenza), nonché con norme europee di diretta applicazione e, nello specifico, con l'art.7 della Direttiva 33/2013/UE che, nel riconoscere la libertà di circolazione dei richiedenti asilo, presuppone il riconoscimento del diritto alla residenza nello stato membro in cui hanno presentato domanda di protezione internazionale; pertanto, nel caso in cui si ritenga che il citato art. 7 *"non abbia un contenuto "chiaro, preciso ed incondizionato" tale da imporre direttamente la disapplicazione della norma nazionale contrastante, sarebbe necessario procedere, con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE, al fine di ottenere l'interpretazione autentica della normativa comunitaria"*;

- in subordine, se si volesse applicare la modifica normativa come interpretata dal Comune di Prato si dovrebbe valutare la necessità di sollevare al questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 (principio di uguaglianza), con gli artt. 16 comma 1, 10 commi 1 e 2, 117 comma 1, art. 2 par. 1 del Protocollo n. 4 allegato alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo art. 12 Patto internazionale sui diritti civili e politici (irragionevole discriminazione nei confronti dei richiedenti di protezione internazionale quanto al diritto alla residenza); nonché irragionevole discriminazione nell'accesso ai diritti fondamentali ai sensi dell'art. 3 Cost., con particolare riguardo alla violazione del diritto al lavoro, di cui all'art. 4 Cost., del diritto alla difesa ed all'accesso al gratuito patrocinio, ex art. 24 Cost, del diritto alla salute ex art. 32 Cost, nonché del diritto all'assistenza e alla previdenza sociale di cui all'art. 38 Cost.;

-infine, ai sensi dell'art. 2 della L. 1228/1954, l'iscrizione anagrafica costituisce un dovere, la cui violazione è penalmente sanzionata; inoltre, è un atto meramente ricognitivo per l'autorità amministrativa che vi provvede;



-sotto il profilo del *periculum in mora*, ha evidenziato che il rifiuto di iscrizione anagrafica comprime il godimento e l'esercizio effettivo di diritti costituzionalmente garantiti e di concreta ricaduta pratica (relativi all'accesso a servizi legati alla politica attiva del lavoro, all'ottenimento di partita Iva o di determinazione del valore Isee, al rilascio della patente di guida, ecc. e nello specifico all'apertura di un rapporto bancario su cui fra accreditare la propria retribuzione), che nelle more del giudizio di merito potrebbero subire un pregiudizio irreparabile.

Si è costituito il Comune di Prato, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha infatti dedotto che le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, sono delegate al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54. 3, D. Lgs. n. 267/2000 e che tale delega di funzioni comporta l'immediata riferibilità allo Stato italiano – e per esso al Ministero dell'Interno – degli atti concernenti la cittadinanza italiana.

Ha chiesto pertanto di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno e all'esito, in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Prato.

Nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie, osservando che l'art. 4 del d.lgs. 142/2015 così come modificato dal d.l. 113/2018 espressamente deroga all'art. 6, comma 7, del d.p.r. 286/1998 e non consente l'iscrizione anagrafica del richiedente asilo fintanto che la domanda di asilo non sia stata accolta da parte della autorità statale, come anche precisato dalla Circolare n. 15/2018 emanata dal Ministero dell'Interno. Ha osservato che il disposto della norma è chiaro e che la mancata modifica del d.lgs 142/2015, laddove impone al richiedente di comunicare la propria residenza o il proprio domicilio, è dovuta ad un non perfetto coordinamento tra le norme che non può comportare di per sé la disapplicazione del predetto art. 4 comma 1 bis.

In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Il provvedimento cautelare richiesto è infatti un ordine, rivolto al Comune di Prato, di procedere all'iscrizione nei registri della popolazione residente. Per ciò solo, sussiste la legittimazione passiva dell'ente locale convenuto.

Neppure si ritiene necessario integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno. Deve infatti escludersi che vi sia litisconsorzio necessario posto che la stessa delega delle funzioni statali in materia di tenuta dei registri di stato civile e popolazione prevista dall'art. 54 del d.lgs. 267/2000, individua nel Sindaco l'Ufficiale del Governo che, per conto del ministero, esercita la funzione in esame, con la conseguenza che gli atti posti in essere nell'esercizio di tale funzione sono già direttamente riferibili e imputabili al Ministero dell'Interno. In altre parole, il Sindaco e, per esso, l'Ufficiale di Stato Civile e d'Anagrafe delegato, agisce quale organo dello Stato, essendovi piena corrispondenza soggettiva.

In quest'ottica, un'integrazione del contraddittorio non appare rispondente al principio di economia processuale e ragionevole durata del procedimento.



Ciò posto, passando all'accertamento del *fumus boni iuris* della domanda cautelare promossa, si osserva innanzitutto che è pacifico e documentato che la ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale alla Questura di Firenze, ottenendo il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo (docc. 2 e 3). Avendo trovato lavoro come badante a tempo pieno e convivente a Prato, ha chiesto l'iscrizione anagrafica presso i registri della popolazione residente di tale Comune ma, con comunicazione a mezzo mail (doc. 9), il funzionario responsabile dell'ufficio anagrafico ha escluso la possibilità di iscrizione anagrafica del richiedente asilo in base alla nuova normativa sui registri anagrafici.

La disposizione posta a fondamento della mancata iscrizione anagrafica è il comma 1 bis dell'art. 4 del d.lgs. 142/2015, introdotto dal d.l. 113/2018 convertito nella l. 132/2018. Oggetto della controversia è l'interpretazione che di tale norma debba essere effettuata e se, nello specifico, sia stato o meno introdotto un divieto di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo.

Appare pertanto necessario, in primo luogo, esaminare il quadro normativo di riferimento.

La nuova formulazione dell'art. 4 del d.lgs. 142/2015 (norma interna di attuazione della direttiva UE 2013/33 relativa alla accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), rubricato "documentazione", è la seguente:

"1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (...)"

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la norma non contiene un divieto esplicito di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo.

Tale affermazione è condivisibile.

Ed invero, il comma 1 bis, nell'affermare che il permesso di soggiorno per richiesta asilo "non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica", precisa che il permesso di soggiorno non vale, di per sé, a consentire l'iscrizione anagrafica del richiedente, ponendo – come dedotto dalla ricorrente – un problema interpretativo.

Il riferimento al "titolo per l'iscrizione anagrafica" infatti mal si coordina con la normativa che disciplina il procedimento di iscrizione anagrafica, richiamata dalla stessa disposizione in commento, in cui non si fa mai riferimento a situazioni di fatto o titolarità di documenti che "costituiscono titolo" per l'iscrizione nei registri della popolazione residente.

Né si può ritenere che la Circolare del Ministro degli Interni n. 15/18 (prodotta come doc. 3 dal convenuto), laddove dispone che "*dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale di cui all'art. 4, comma 1 bis d.lgs. 142/15 non potrà consentire l'iscrizione anagrafica*" abbia contribuito a chiarire il significato dell'introduzione della disposizione in esame nel contesto normativo vigente (nonché, come si dirà, a risolvere le perplessità sulla compatibilità costituzionale della nuova



norma), non avendo fornito alcuna spiegazione circa il coordinamento della nuova disposizione con la normativa di settore vigente.

Il d.p.r. 223/1989, contenente il Regolamento anagrafico della popolazione residente, infatti, all'art. 1 prevede che:

“1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.

3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile”.

Come si evince dal terzo comma, l'iscrizione anagrafica avviene all'esito di un procedimento amministrativo che si articola nella dichiarazione dell'interessato, negli accertamenti disposti dall'ufficio e nelle comunicazioni dello stato civile.

Con la dichiarazione all'ufficiale di stato civile, disciplinata dagli artt. 7, 13 e 14 del d.p.r. 223/1989, l'interessato deve dare atto della propria stabile permanenza in un certo luogo e dell'intenzione di rimanervi (dichiarazioni che costituiscono l'elemento oggettivo e soggettivo della nozione civilistica di residenza, come individuati dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. 1738/1986 e Cass. 791/1985).

Il procedimento amministrativo prosegue con l'accertamento della corrispondenza alla realtà di tale dichiarazione, da attuarsi nei termini e con le modalità disciplinate dagli artt. 18 bis e 19 del d.p.r. 223/1989.

Con specifico riferimento alla dichiarazione anagrafica di trasferimento della residenza dall'estero, l'art. 14 d.p.r. 223/1989, rubricato *“Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero”*, impone al richiedente di *“comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente”*.

Nessun riferimento viene fatto a *“titoli per l'iscrizione anagrafica”* essendo soltanto richiesto all'interessato di documentare la propria identità.

Il quadro normativo viene poi completato dall'art. 6 comma 7 del d.lgs. 286/98, anch'esso citato dal comma 1 bis dell'art. 4 d.lgs. 142/2015 in esame, secondo cui: *“le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente”*. Tale norma parifica il cittadino italiano e il cittadino straniero regolarmente soggiornante ai fini dell'iscrizione anagrafica.

Nessun riferimento viene fatto al permesso di soggiorno (sia per richiesta asilo sia a diverso titolo) quale *“titolo”* per l'iscrizione all'anagrafe, essendo previsto soltanto a tale fine il requisito della regolarità del soggiorno, attestata dal permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 11 del d.p.r. 394/1999 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello*



straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e comunque dal fatto stesso di aver presentato domanda di protezione avviando il procedimento volto al riconoscimento della fondatezza di tale domanda.

Quindi, riassumendo, sulla base della normativa vigente, per ottenere l'iscrizione dei registri anagrafici di un determinato comune, il cittadino straniero, al pari del cittadino italiano, dovrà dimostrare unicamente la stabile permanenza in un luogo e la volontà di rimanervi (d.p.r. 223/1998), nonché di essere regolarmente soggiornate in Italia (art. 6 comma 7 d.lgs. 286/1998).

Nel contesto normativo appena descritto si è inserito il nuovo comma 1 bis dell'art. 4 del d.lgs. 142/2015, diversamente da quanto affermato dal Comune resistente, non ha "espressamente derogato" all'art. 6 comma 7 d.lgs. 286/1998.

Il d.l. 113/2018 è infatti intervenuto per modificare ed abrogare la disciplina dell'iscrizione anagrafica per i richiedenti protezione internazionale ospitati nei centri di accoglienza introdotta dalla L. 46/2017 (legge di conversione del d.l. 13/2017), la quale, riformando il d.lgs. 142/2015, aveva introdotto attraverso l'art. 5 bis una procedura di iscrizione semplificata ed accelerata, non basata sulla dichiarazione del soggetto interessato e sui successivi accertamenti d'ufficio bensì esclusivamente sulla comunicazione del responsabile della struttura di accoglienza, prescindendo anche dal requisito della permanenza nel centro per il periodo di tre mesi di cui all' art. 6 comma 7 del d.lgs. 286/98.

L'art. 13 del d.l. 113/18 ha inciso su tale norma, abrogando alla lett. c) la modalità semplificata di iscrizione anagrafica dalla stessa norma introdotto e chiarendo alla lett. a) n. 2 che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce "titolo" per l'iscrizione anagrafica.

Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Firenze 18.03.2019, Trib. Bologna, 2.05.2019, Trib. Genova 22.05.2019), con il recente intervento del d.l. 113/2018, il legislatore ha voluto quindi escludere la procedura semplificata introdotta dalla L. 46/2017, chiarendo che non vi è una speciale modalità di iscrizione all'anagrafe dei residenti per i richiedenti protezione internazionale basata sul solo "titolo" della domanda di protezione e dell'inserimento nella struttura di accoglienza.

Il fatto che non siano state modificate le altre norme, sopra descritte, relative alle regole generali dell'iscrizione anagrafica ed alla parificazione di cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti relativamente alle iscrizioni e variazioni anagrafiche, consente di interpretare l'art. 4 comma 1 bis del d.l. definisce gli effetti del permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo nei seguenti termini: esso costituisce documento di identità, ma di per sé non dà titolo per l'iscrizione anagrafica restando vigente per l'interessato l'ordinario procedimento amministrativo disciplinato dal d.p.r. 223/1989 e dall'art. 6 comma 7 del d.lgs 286/1998.

Questa interpretazione della dubbia formulazione del comma 1 bis in esame offre una lettura della disposizione in armonia col quadro normativo di riferimento (tra cui va ricompreso anche l'art. 5 del d.lgs 142/2015, richiamato dalla ricorrente, che impone al richiedente asilo di comunicare ogni variazione del domicilio e della residenza), nonché con i principi di rango costituzionale e sovranazionale che presidiano la presente fattispecie.

In particolare, in base agli artt. 2, 3, 10 e 16 della Costituzione sono vietate discriminazioni degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (in questo senso, è emblematica la sentenza C.Cost. 306/08, secondo cui trovano copertura costituzionale ai sensi



dell'art. 10 *“ le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (...) che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia (da ultimo, sentenza n. 148 del 2008). È possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini”*).

Il principio di uguaglianza tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti è inoltre affermato dall'art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato in Italia dalla L. 881/77 (*“Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio”*), nonché dall'art. 2 del Protocollo n. 4 allegato alla CEDU (*“chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza”*), disposizioni rilevanti quali norme interposte ai sensi dell'art. 117 Cost.

Inoltre trova il proprio fondamento anche nell'art. 14 CEDU in forza del quale sono state in più occasioni sottoposte al vaglio costituzionale, attraverso l'art 117 Cost., norme interne che escludevano stranieri regolarmente soggiornanti da prestazioni assistenziali di base previste per i cittadini, sulla base del principio per cui *“qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea”* (cfr. ex multis C. Cost. 40/2013)

Infine, si richiama anche l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) che, specularmente all'art 14 CEDU, vieta ogni discriminazione *“fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Nell'ambito d'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea e del Trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi”* e che, avendo il valore giuridico dei Trattati, è disposizione idonea a produrre effetto diretto nell'ordinamento degli stati membri.

In conclusione, come già osservato, l'inserimento dell'art. 4 comma 1 bis del d.lgs. 142/2015 nel quadro normativo costituzionale, europeo e sovranazionale di riferimento consente un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma che, ad una prima lettura, mal si coordina con la disciplina vigente dell'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo. In



quest'ottica, deve ritenersi che tale norma abbia abrogato la disciplina semplificata e accelerata di iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza, ~~chiarendo che per tale categoria di richiedenti asilo il permesso di soggiorno non costituisce di~~ per sé titolo per ottenere l'iscrizione anagrafica, non incidendo su altre categorie di richiedenti asilo per cui trova applicazione il procedimento ordinario di iscrizione anagrafica di cui al d.p.r. 223/1989.

Sussiste pertanto il *fumus boni iuris* del diritto dedotto dalla ricorrente alla richiesta iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente del Comune di Prato, a cui dovrà quindi provvedere l'ufficiale di anagrafe.

Sussiste anche il *periculum in mora*, poiché la mancata iscrizione ai registri anagrafici impedisce l'esercizio di diritti di rilievo costituzionale ad essa connessi, tra cui ad esempio quello al lavoro (a cui si connette il pregiudizio derivato dall'impossibilità di aprire un conto corrente bancario su cui far transitare la propria retribuzione, allegato dalla ricorrente). La lesione di tali diritti costituisce un pregiudizio irreparabile, che non può trovare adeguata tutela nella successiva forma dell'equivalente monetario all'esito della causa di merito.

La domanda cautelare va pertanto accolta.

Quanto alle spese, la circostanza che il Comune di Prato abbia agito in qualità di ufficiale del governo (e come tale subordinato al Ministero dell'Interno) in ossequio alla circolare n. 15/2018, costituisce giusto motivo per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Ordina al Sindaco del Comune di Prato, nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, l'iscrizione di ~~_____~~ nel registro anagrafico della popolazione residente nel Comune di Prato.

Compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Prato, 26 maggio 2019

Il Giudice
dott.ssa Stefania Bruno

